



Venerdi' 14/10/2022

Cessione bonus edilizi: istruzioni per avvalersi della "remissione in bonis"

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Risoluzione n. 58/E dell'11 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (art. 2, comma 1, DI n. 16/2012) in caso di ritardo della comunicazione dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, come previsto dalla Circolare n. 33/2022.

Il versamento della sanzione, spiegano le Entrate, deve essere effettuato con modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo "8114", denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS".

Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo "10", denominato "cessionario/fornitore".

<https://www.agenziaentrate.gov.it>